

N. 6/2018


**COMUNE DI CESSALTO**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

P.zza Martiri della Libertà n. 3 - 31040 Cessalto (TV) Tel. (0421)327110-327502 - Fax (0421)327753  
 Sito web : [www.comune.cessalto.tv.it](http://www.comune.cessalto.tv.it) E-mail : [municipio@comune.cessalto.tv.it](mailto:municipio@comune.cessalto.tv.it)

OGGETTO: **Parere su proposta di deliberazione di modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (TV) triennio 2018-2020.**

IL REVISORE

Visto l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo il quale gli organi di revisione contabile sono tenuti ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di personale, secondo quanto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 10.07.2017, con la quale veniva approvato il Piano triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2018-2020, dando atto che nessuna assunzione era prevista nel triennio in considerazione e alla quale il sottoscritto Revisore aveva dato parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale trasmessa dal competente ufficio comunale ad oggetto: "Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2018-2020. Modifica", la quale pur confermando che per il triennio in considerazione non è prevista alcuna assunzione, prevede di apportare modifiche al programma delle assunzioni a causa di intervenute necessità riguardanti il personale impiegato nel settore sociale;

Rilevato che la deliberazione prevede:

- l'incremento del numero di ore del dipendente di cat. B con qualifica di assistente domiciliare da n. 21 a n. 29 ore settimanali, per un periodo di sei mesi, prorogabili fino a fine 2018;
- assunzioni, con contratto di lavoro flessibile, nei limiti di quanto strettamente necessario alla sostituzione di personale assente per malattia di media/lunga durata, determinando che la spesa annuale per lavoro flessibile non potrà in nessun caso superare i 30.000,00 euro annui e dovrà essere adeguatamente motivata;

Visto l'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2011, gli Enti possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, ovvero nel triennio 2007-2009, per le amministrazioni che nell'anno 2009 non abbiano sostenuto spese per tali finalità;

Rilevato che il Comune di Cessalto non ha avuto alcuna spesa per contratti di lavoro flessibile né nell'anno 2009 né nel triennio 2007-2009 e che, pertanto, tale tipologia di spesa non risulta consentita dalle normative vigenti in materia;

Considerato che la Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 1/2017 depositata il 5 gennaio 2017, riconoscendo che l'ipotesi di assenza di spesa di personale per forme contrattuali flessibili nell'anno 2009 o, in difetto, nel triennio 2007-2009, non risulta contemplata dalla normativa vigente e che

Segreteria	Prot. n° <u>4512</u>	Off. Tecnico
Ragioneria	<b>07 MAG. 2018</b>	Att. Produkt.
Tributi		Demografici
C.e.d.		Pol. Munic.
Serv. Cult.		Messo/Albo
Biblioteca	Tit. <u>2</u> Cl. <u>11</u> Fasc. _____	
Serv. Soc.	Sindaco <input checked="" type="checkbox"/> Segretario <input checked="" type="checkbox"/> Assessore <input type="checkbox"/>	

tale lacuna normativa necessita di essere colmata, ha ritenuto che *un'interpretazione eccessivamente restrittiva, imponendo l'azzeramento di un aggregato di spesa in luogo della sua semplice riduzione, oltre a risultare eccessivamente penalizzante, finirebbe per risultare anche lesiva dell'autonomia degli enti locali, in quanto vanificherebbe quei margini di scelta tra le varie tipologie di spesa, nel rispetto del limite complessivo, che la stessa Consulta, nella richiamata sentenza n. 173/2012, ha ritenuto indefettibili. Inoltre, il ricorso a queste forme contrattuali non può essere precluso indipendentemente dall'osservanza o meno, da parte dell'ente, dei vincoli di spesa ed assunzionali vigenti, in quanto ciò impedirebbe il ricorso ad una modalità organizzatoria che, in presenza dei presupposti stabiliti dall'art. 36, mira a sopperire a carenze temporanee di personale necessario e a garantire, soprattutto nei piccoli comuni, la continuità dell'attività istituzionale. Con il conseguente risultato che, anche per far fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali, sarebbe unicamente consentita la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, sempre che ne sussistano margini assunzionali. Particolare attenzione, in questo contesto, meritano gli enti di minori dimensioni, che, per l'esiguità delle risorse umane a disposizione, risultano particolarmente esposti a contingenze di natura straordinaria e non prevedibile.*

Rilevato che la conclusione a cui perviene la citata deliberazione n. 1 /2017 della Corte dei Conti è nel senso che l'Ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale, fermo restando il dovuto rispetto delle disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2011, in merito al personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile;

Viste le motivazioni addotte nella bozza di deliberazione in esame, secondo cui l'utilizzo di forme di impiego flessibile si rende indispensabile per dare continuità ai servizi, nei casi in cui si verificano assenze di media/lunga durata di dipendenti in servizio;

Visti i pareri tecnico e contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dai rispettivi Responsabili;

Rilevato che in deliberazione è attestato che, con l'aumento temporaneo del numero di ore di servizio alla dipendente addetta all'assistenza domiciliare, non vengono sforati i limiti assunzionali;

Viste le norme vigenti che regolano le assunzioni di personale negli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità;

#### IL REVISORE

in relazione alla circostanza che non risulta rispettato il disposto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, esprime

#### PARERE POSITIVO

alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto "Piano triennale dei fabbisogni di personale triennio 2018-2020. Modifica" in premessa richiamata, condizionato al rispetto dei seguenti principi:

- sia assicurato il rispetto del principio generale di contenimento della spesa per il personale, secondo le norme vigenti in materia
- sia assicurato il rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa per gli Enti sottoposti al patto di stabilità, nonché le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2011, in merito al personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile
- il ricorso a forme contrattuali flessibili sia rivolto all'esclusivo soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo o eccezionale, al fine di garantire l'erogazione di servizi indispensabili dell'Ente.

Cessalto, 05.05.2018

IL REVISORE

Dot. Igly Torrente

